

Art. – Linee di indirizzo e programmazione delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale

1. La programmazione delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica si conforma ai principi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed agli indirizzi generali stabiliti per il personale delle pubbliche amministrazioni, assicurando il diritto alla formazione permanente a ciascun lavoratore.
2. L'Istat provvederà ad informare le organizzazioni sindacali, prima della loro approvazione, dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale, definiti sulla base dei criteri di cui ai punti seguenti e tenuto conto di specifiche disposizioni di legge quali la L. n. 150/2000.
3. L'attività di formazione del personale dell'Istituto è mirata all'acquisizione di competenze funzionali allo sviluppo delle professionalità per l'espletamento delle attività istituzionali come definite dalla pianificazione e dalle direttive approvate dai competenti organi dell'Istituto. Sulla base di tale pianificazione, i programmi annuali di formazione tengono conto di esigenze generali del personale e di gruppi professionali, nell'ambito delle specifiche normative definite rispettivamente agli artt. 51 e 61, comma 5, del CCNL 21.02.2002. Concorrono alla costituzione dei programmi di formazione la domanda proveniente dalle strutture produttive e la rilevazione di fabbisogni individuati anche attraverso proposte del personale, valorizzando le indicazioni dei singoli nell'ambito di priorità definite e con riferimento, in particolare, alle specificità dell'organizzazione del lavoro. Nell'ambito dello sviluppo di programmi formativi basati sul sistema delle competenze riferiti a specifici gruppi professionali, saranno avviati percorsi formativi mirati al raggiungimento di procedure sperimentali di certificazione
4. La programmazione di cui al comma 1 tende, altresì, a valorizzare le attività di aggiornamento professionale anche tramite docenze interne volte a favorire la preparazione multidisciplinare del personale tenendo conto anche della specificità degli Uffici regionali e nell'intento di limitare il ricorso a risorse esterne.
5. La programmazione annuale dell'attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 indica le modalità di attivazione della formazione individuale di ricercatori e tecnologi nell'ambito di priorità definite.
6. Eventuali modifiche e integrazioni dei programmi di formazione per esigenze sopravvenute ovvero necessità di adeguamento alla pianificazione ed alle direttive di cui al comma 3, saranno oggetto di specifica segnalazione in occasione della informazione successiva di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art 37 del CCNL 21.02.2002 sulla attuazione dei programmi di formazione del personale, da realizzarsi, di norma, entro il primo quadrimestre.
7. In occasione della informazione successiva di cui al comma 6 verranno fornite indicazioni in ordine all'utilizzo dei fondi di cui al comma 4 dell'art 51 e al comma 2 dell'art. 61 del CCNL 21.02.2002.
8. Per l'anno 2002 restano confermati gli stanziamenti di bilancio riferiti alle attività di formazione di cui agli artt. 51 e 61 del CCNL 21.02.2002, nell'obiettivo comune del mantenimento degli attuali parametri di finanziamento delle attività di formazione anche per i successivi esercizi finanziari.

Il presente articolo è soggetto alle procedure di controllo e autorizzazione di cui all'art. 35 del CCNL 21.02.2002

Roma, addì 10 dicembre

Firmato per ISTAT

Firmato per OO.SS

Dichiarazione ANPRI del 10 dicembre 2002

L'ANPRI richiede l'informativa alle OO.SS. in merito ad eventuali variazioni dei parametri di finanziamento delle attività di formazione relativa all'anno 2003.

L'ANPRI si riserva una valutazione definitiva del presente articolo nel momento in cui saranno rese note le modalità di attivazione dell'autonoma formazione prevista dal CCNL (art. 61, cc.5,6,7) per i ricercatori e tecnologi (come indicato nel comma 5 dell'articolo).